

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Convezione con associazione di volontariato per lo svolgimento
del progetto di servizio sociale di volontariato **“ARGENTO VIVO”**

Periodo settembre 2020 – agosto 2023

L'anno _____ il giorno _____ (____) del mese di _____ nella Sede Comunale di Castel San Giovanni, Piazza XX Settembre 2;

Con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° __ del ____.

FRA

Il Comune di Castel San Giovanni, con sede in Castel San Giovanni- Piazza XX Settembre 2, codice fiscale n° 00232420331 e partita I.V.A n° 00232420331, rappresentato da _____, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale,

E

L'Associazione di volontariato _____, con sede in _____, codice fiscale n° _____, rappresentata da _____, nato/a _____ () il _____ e residente a _____ () in _____, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione .

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 , il “Codice del Terzo settore”;
- Il Codice civile;
- Gli articoli 1, comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 w s.m.i;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;

PREMESSO CHE:

- Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- Detto principio è sancito dall'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

-Quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

-Il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, delle attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del d.lgs. 117/2017);

-Il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

-L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

-L'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla stessa organizzazione;

-La qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

-L'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontario e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

-I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni ed associazioni possano firmare la convenzione sono:

- L'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- Il possesso di requisiti di moralità professionale;
- Il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO, INFINE, CHE:

-Il comma 3 dell'articolo 56 DLgs 117/2017 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

-Dal giorno ____ al giorno ____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comunecastelsangiovanni.pc.it in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso Pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontario del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;

-L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n° __ del ____ ha approvato:

- Un progetto di Servizio Sociale di Volontariato denominato "**ARGENTO VIVO**" da attivarsi per il periodo settembre 2020 - agosto 2023;
- Il presente schema di convenzione;
- L'Associazione _____, con richiesta del ____ prot. _____ ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il Comune per la realizzazione del Progetto di Servizio Sociale di Volontariato denominato "**ARGENTO VIVO**";
- L'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli indicati nel proprio statuto all'art.____;
- L'Associazione è iscritta nel registro della Regione Emilia-Romagna dal _____;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n° __ del ____ è stata individuata l'Associazione di Volontariato _____ a collaborare con il Comune per la realizzazione del Progetto "**ARGENTO VIVO**";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1- RICHIAMI E PREMESSE

- 1) Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

ARTICOLO 2- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Castel San Giovanni si avvale dell'attività dell'Associazione _____ per l'attuazione del Progetto di Servizio Sociale di Volontariato "**ARGENTO VIVO**".
- 2) Nello specifico vengono individuate le azioni del progetto da intraprendere, così come indicate dall'Associazione nella propria proposta progettuale acquisita al prot. _____ in data _____.
- 3) Il responsabile del Settore Politiche Sociali, competente per materia, preso atto del progetto approvato dalla Giunta Comunale, concorda con l'Associazione i programmi per la realizzazione dello stesso, sulla base del progetto presentato dall'Associazione

stessa e allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- 4) L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dall'Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto.

ARTICOLO 3- IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Per la realizzazione del progetto, l'Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari, non inferiore alle quattro unità, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento delle attività.
- 2) L'Associazione svolgerà le attività programmate con impegno e dedizione per il periodo preventivamente concordato, dando comunicazione al competente responsabile del Settore Politiche Sociali delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.
- 3) L'Associazione _____ si assume la responsabilità dell'intera gestione del progetto e garantisce al Comune di Castel San Giovanni la collaborazione necessaria per il regolare funzionamento dell'attività di volontariato di cui trattasi. Inoltre il Presidente dell'Associazione è responsabile per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, escludendo ogni rapporto fra il Comune di Castel San Giovanni ed i volontari a tal fine utilizzati.
- 4) L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni e degli strumenti necessari allo svolgimento delle stesse; l'Associazione provvederà a dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale - se necessari - e a formare gli stessi sul loro utilizzo.
- 5) L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con le altre Associazioni e/o Istituzioni presenti sul territorio comunale per la valorizzazione del tessuto sociale e culturale della Comunità di Castel San Giovanni.
- 6) A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Trattarsi della polizza assicurativa rilasciata da _____ - agenzia di _____ numero, _____ in data _____ scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza - per quanto riguarda la quota relativa ai volontari coinvolti nell'attuazione del progetto ARGENTO VIVO - sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017).

ARTICOLO 4- IMPEGNO DELL'ENTE

- 1) I responsabili comunali del progetto, verificheranno l'attuazione e l'avanzamento dello stesso, avendo cura di accertare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opinioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.
- 2) Al fine di rendere possibile al Comune l'effettiva realizzazione del progetto, si rende necessario un rapporto costante tra i rappresentanti dell'Associazione e le strutture

operative del Comune, da concretizzarsi in riunioni periodiche per l'eventuale ridefinizione e revisione delle modalità operative.

ARTICOLO 5- CONTRIBUTI

- 1) Il Comune di Castel San Giovanni riconosce all'Associazione un contributo a titolo di rimborso spese nella misura massima annua di euro 20.000,00 i (ventimila/00 euro), derivante dalla messa in atto delle azioni del progetto "**ARGENTO VIVO**".
- 2) La liquidazione del contributo a titolo di rimborso spese sarà effettuata trimestralmente, dietro presentazione di rendiconto consistente in una relazione contenente:
 - l'elenco delle attività svolte comprese nel progetto,
 - l'elenco dei cittadini beneficiari del progetto nel trimestre
 - le spese sostenute debitamente rendicontate, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione di Volontariato o da persona all'uopo delegata.

ARTICOLO 6 - SEDE DEL SERVIZIO

La sede del servizio è individuata nel locale di proprietà comunale sito nell'area cortilizia di V.le Amendola 29/B (piano terra - 1^a stanza a destra), che il Comune di Castel San Giovanni concede in comodato gratuito all'Associazione come da bozza di contratto allegata al progetto di volontariato.

ARTICOLO 7 -DURATA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE

- 1) La durata della presente convenzione è di anni tre, a far data dalla sua sottoscrizione.
- 2) Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre il Comune può risolvere la presente convenzione:
 - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ARTICOLO 8 -CONTROVERSIE

- 1) I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (art. 1337 e 1366 del Codice civile).
- 2) In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione. Ove, entro il termine di 30 gg. dall'insorgenza della controversia, il tentativo di composizione amichevole

restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro competente di Piacenza.

ARTICOLO 9- RINVIO

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ARTICOLO 10-SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'ASSOCIAZIONE